



Il Ministro della Difesa

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il “Codice dell’ordinamento militare”, d’ora innanzi “Codice” e, in particolare, l’articolo 1826-*bis*, così come introdotto dall’articolo 10, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “*Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*”, il quale, più nel dettaglio:

- al comma 1, dispone “*Al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l’attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali ...*” l’istituzione di un fondo volto ad attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e a “*riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi*”;

- al comma 2, prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definiti annualmente i criteri per l’attribuzione, le modalità applicative e le misure dei compensi introdotti ai sensi del comma 1;

- ai commi 3 e 4 stabilisce, infine, che “*In fase di prima applicazione il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse derivanti da:*

a) *riduzione del fondo di cui all’articolo 3 della legge 29 marzo 2001 n. 86, pari a euro 7 milioni a decorrere dall’anno 2018;*

b) *quota parte dei risparmi derivanti dalle misure di cui all’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, pari a: euro 8,6 milioni per l’anno 2018, euro 10,5 milioni per l’anno 2019, euro 9,5 milioni per l’anno 2020, euro 9,9 milioni per l’anno 2021, euro 11,1 milioni per l’anno 2022, euro 10,2 milioni per l’anno 2023, euro 9,6 milioni per l’anno 2024, euro 9,5 milioni per l’anno 2025, euro 9,5 milioni a decorrere dall’anno 2026.*”, e che le disponibilità del fondo possono essere altresì integrate con “*eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione.*”;

Visto

il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 e, in particolare, l’articolo 11, commi 14 e 14-*bis*, a mente dei quali sono estese agli ufficiali generali e agli ufficiali superiori, qualora non già destinatari, le seguenti disposizioni di



recepimento del provvedimento di concertazione per il rinnovo del contenuto del rapporto di impiego del personale militare non dirigente delle Forze armate:
a) a decorrere dal 1° gennaio 2018, articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302; articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171; articoli 9, 10, 11 (commi 6, 7, 8, 9, 11 e 12), 14 (comma 8), 16 (comma 1), 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 40;

Considerato

che agli oneri discendenti dal presente decreto si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al citato articolo 1826-*bis*, comma 3, del Codice, sul quale gravano anche gli oneri recati dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 luglio 2022, adottato a mente dello stesso articolo 1826-*bis*, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministero difesa – Reg. n. 2383 in data 14 settembre 2022, concernente i “*Compensi forfettari di impiego e di guardia per gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali delle Forze armate volti a fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo*”;
b) con le eventuali risorse aggiuntive derivanti dai provvedimenti annuali di adeguamento economico per il personale non contrattualizzato nonché dai provvedimenti che prevedono la destinazione in favore del personale di quote di risparmio o economie di gestione, in attuazione del comma 4 del citato articolo 1826-*bis* del Codice;

Ritenuto

che gli specifici compensi da istituire a mente del citato articolo 1826-*bis*, comma 1, del Codice, a favore dei maggiori e dei tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, sono definiti quali incentivi al personale che, nell'ambito delle peculiari funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è chiamato ad attuare specifici programmi di approntamento dello strumento militare a garanzia della sicurezza internazionale e della difesa del Paese ovvero a raggiungere qualificati obiettivi per il conseguimento dei precipui compiti d'istituto di ciascuna unità organizzativa nella più generale prospettiva dell'efficientamento dei servizi istituzionali;

Considerato

che lo strumento per rilevare periodicamente le prestazioni, le attitudini, il rendimento e i risultati conseguiti dal personale militare, in relazione all'incarico ricoperto, all'attuazione di specifici programmi e al raggiungimento di qualificati obiettivi assegnati a ciascuna unità organizzativa delle Forze armate e diretta dal personale con il grado di maggiore e tenente colonnello, è costituito dalla documentazione caratteristica, ai sensi degli articoli 1025 e 1026 del Codice e dell'articolo 688 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*”;

Valutato

pertanto, di dover considerare quale indicatore positivo del rendimento professionale e dei risultati conseguiti, ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui al presente decreto, la documentazione caratteristica del maggiore e tenente colonnello e, in particolare, quella che riporta la qualifica finale di “eccellente”, attestante coloro che emergono nettamente per qualità e rendimento eccezionali;



- Visti** i decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti, rispettivamente per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, l'attribuzione degli specifici compensi di funzione per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica:
- 1° agosto 2019, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 1851, in data 5 agosto 2019;
- 28 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 189, in data 25 gennaio 2021;
- 14 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 309, in data 7 febbraio 2022;
- 21 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti – Ufficio controllo atti Ministeri Interno e Difesa – Reg. n. 238, in data 25 gennaio 2023;
- Considerato** che ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto interministeriale 21 dicembre 2022, le risorse residue, rese disponibili per l'esercizio finanziario 2022, ammontano complessivamente a euro 425.555,00 lordo Stato, di cui euro 331.786,00 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ed euro 93.769,00 attestata sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Viste** le informative agli organismi della Rappresentanza militare di cui alle lettere dello Stato maggiore della difesa protocollo n. M_D A0D32CC REG2023 0014704 in data 24 gennaio 2023 e protocollo n. M_D A0D32CC REG2023 0061695 in data 23 marzo 2023;
- Acquisito** il parere favorevole del Consiglio Centrale della Rappresentanza Militare – Comparto difesa, di cui alla delibera nr. 95/XII in data 26 gennaio 2023;
- Considerato** che la platea dei beneficiari è stata definita verificando, mediante la documentazione caratteristica, l'attuazione di specifici programmi o il raggiungimento di qualificati obiettivi finalizzati al conseguimento dei precipui compiti d'istituto propri di ciascuna unità organizzativa delle Forze armate;
- Vista** la proposta dello Stato maggiore della Difesa di cui alla lettera di protocollo n. M_D A0D32CC REG2023 0156824 in data 26 luglio 2023,

DECRETA

Articolo 1

(Specifici compensi per maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti)

1. Per l'anno 2022, ai maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito italiano, della Marina militare, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, preposti all'espletamento di funzioni di comando e controllo, di direzione, di indirizzo e di coordinamento delle unità dipendenti, è attribuito uno specifico compenso di funzione calcolato su base mensile e corrisposto in unica soluzione l'anno successivo a quello di riferimento, nelle misure lorde base stabilite nella Tabella A allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.



Articolo 2

(Presupposti, criteri per l'attribuzione e modalità applicative)

1. Il compenso di cui all'articolo 1 spetta al personale militare che, nell'anno di riferimento, ha attuato gli specifici programmi ovvero ha conseguito qualificati obiettivi istituzionali nell'assolvimento dei precipui compiti d'istituto propri di ciascuna unità organizzativa e ha riportato nella documentazione caratteristica, quale verifica positiva degli stessi, la qualifica di "eccellente".
2. Se nei riguardi del personale interessato non sia stata redatta alcuna scheda valutativa recante la qualifica finale, il Comandante di corpo, ai soli fini dell'attribuzione del compenso, valuta se i giudizi formulati nei rapporti informativi o negli altri documenti equivalenti siano equiparabili a quello di "eccellente".
3. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale che, a prescindere dalla qualifica conseguita nelle valutazioni caratteristiche, sia stato, nell'anno di riferimento, destinatario di provvedimenti comminatori di:
 - a) sospensione precauzionale dall'impiego;
 - b) una qualsiasi fra le sanzioni disciplinari di stato;
 - c) sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore.
4. Ove i provvedimenti di cui al comma 3, lettere da a) a c) siano caducati da una decisione definitiva dell'Autorità giurisdizionale amministrativa, ovvero perché la vicenda penale causa della sospensione precauzionale dall'impiego si è conclusa con sentenza definitiva di assoluzione con le formule "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", il compenso è corrisposto per i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
5. Il compenso di cui all'articolo 1 non spetta al personale per le mensilità in cui risulta, per almeno 15 giorni calendariali:
 - a) inviato in missione all'estero ai sensi degli articoli 1807, 1808 e 1809 del Codice;
 - b) in servizio ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114.
6. Il compenso di cui all'articolo 1 non è maturato per i mesi calendariali dell'anno di riferimento nei quali il personale interessato ha prestato servizio per un periodo inferiore o uguale a quindici giorni, ancorché non continuativi, quando l'assenza dal servizio risulta connessa a:
 - a) licenza straordinaria;
 - b) infermità;
 - c) frequenza di corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di Forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero;
 - d) assenza ingiustificata dal servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165;
 - e) sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazione, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.
7. La misura del compenso base di cui all'articolo 1 è maggiorata del:
 - a) 20 per cento per il personale percettore dell'indennità supplementare di comando di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78;
 - b) 60 per cento per il personale che ricopre un incarico:
 - 1) tabellare superiore al grado rivestito;
 - 2) di comando ma non è percettore della relativa indennità di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
8. Le misure lorde del compenso di cui all'articolo 1, maggiorate secondo le percentuali di cui al comma 7, sono riportate nella Tabella B allegata al presente decreto e di esso costituente parte integrante.



Articolo 3
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Si applica il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2010 in materia di "cedolino unico".
2. Per il corrente esercizio finanziario, agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a complessivi euro 6.798.059,65 lordo Stato, si provvede:
 - a) quanto a euro 6.787.290,32 lordo Stato, mediante l'utilizzo delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1826-bis, commi 3 e 4, del Codice e attestate:
 - per euro 6.454.697,32 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, sui seguenti capitoli e piani gestionali: 1004 – p.g. 11; 1009 – p.g. 11; 1100 – p.g. 11; 1207 – p.g. 11; 2107 – p.g. 11; 4191 – p.g. 11; 4311 – p.g. 11; 4461 – p.g. 11 per le quote lordo dipendente; 1004 – p.g. 5; 1009 – p.g. 5; 1100 – p.g. 5; 1207 – p.g. 5; 2107 – p.g. 5; 4191 – p.g. 5; 4311 – p.g. 5; 4461 – p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 1025 – p.g. 2; 1023 – p.g. 2; 1110 – p.g. 2; 1211 – p.g. 2; 2211 – p.g. 2; 4204 – p.g. 2; 4324 – p.g. 2; 4474 – p.g. 2 per la quota IRAP;
 - per euro 332.593,00 sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 – p.g. 9 per le quote lordo dipendente; 2043 – p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 2066 – p.g. 2 per la quota IRAP;
 - b) quanto a euro 10.769,33 lordo Stato, mediante l'utilizzo dei residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale 21 dicembre 2022, attestati sullo Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui seguenti capitoli e piani gestionali: 2043 – p.g. 9 per le quote lordo dipendente; 2043 – p.g. 5 per le quote riferite ai contributi previdenziali e assistenziali a carico dello Stato; 2066 – p.g. 2 per la quota IRAP.
3. Le risorse residue sono destinate in via prioritaria a finanziare, ove presenti, esigenze relative ad annualità pregresse, ovvero al pagamento dello specifico compenso in parola per gli esercizi futuri.

Il presente decreto è sottoposto a controllo secondo la vigente normativa.

Roma, 28 DIC. 2023

IL MINISTRO DELLA DIFESA



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE



Difesa
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addi 19 GEN 2024
Reg. n. Fog. n. 226

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE
PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI – COMPENSO BASE**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI	IMPORTI ANNUALI LORDI
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	€ 36,00	€ 432,00
Maggiore (e gradi corrispondenti)	€ 26,00	€ 312,00

28 DIC 2023

Dittore
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Atti
Reg. n. _____
del _____

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE



**SPECIFICO COMPENSO DI FUNZIONE
PER MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI – MAGGIORAZIONI**

GRADO	IMPORTI MENSILI LORDI MAGGIORATI AL 20%	IMPORTI ANNUALI LORDI	IMPORTI MENSILI LORDI MAGGIORATI AL 60%	IMPORTI ANNUALI LORDI
Tenente Colonnello (e gradi corrispondenti)	€ 43,20	€ 518,40	€ 57,60	€ 691,20
Maggiore (e gradi corrispondenti)	€ 31,20	€ 374,40	€ 41,60	€ 499,20

